



L'Ente Parco dell'Aveto

DECRETO DEL PRESIDENTE NUM. 11 DEL 14.6.2024

(da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo del Parco, art.9 comma 5 dello Statuto dell'Ente)

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 24 GIUGNO 1997, N. 196

VISTA la legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 recante “Riordino delle aree protette” e ss.mm.ii. e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera c), che individua, tra le funzioni degli Enti gestori, la promozione della conoscenza, della fruizione, la valorizzazione e la divulgazione dei valori naturalistici, paesaggistici e storico-culturali dell'area protetta loro affidata, nonché la possibilità di svolgere, azioni coordinate anche con altri Enti e servizi in tema di promozione turistica, animazione locale, comunicazione ed educazione ambientale;

RICHIAMATO lo Statuto dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 32 del 7 ottobre 2011 e ss.mm.ii. ed in particolare:

1 - l'art. 3 “Finalità e funzioni” comma 1 lettera a) in base alla quale l'Ente opera al fine di conservare specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di emergenze geologiche e morfologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici e lettera c) in base alla quale promuove attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare;

2 - l'art. 12 “Funzioni del Consiglio” comma 3 lettera i) in base al quale il Consiglio delibera sulle convenzioni, accordi di programma e altre intese promosse dall'Ente;

3 - l'art. 9 “Il Presidente dell'Ente” che, al comma 5, stabilisce che il Presidente adotta sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio, quando l'urgenza sia tale da non consentirne la convocazione e sia determinata da ragioni o esigenze sopravvenute rispetto all'ultima riunione del Consiglio. Tali provvedimenti, a pena di decadenza, devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio nella prima seduta immediatamente successiva;

PREMESSO che:

4 - integrare lo studio con il lavoro è una esigenza fondamentale per ogni sistema formativo e ciò può essere realizzato solo attraverso un tirocinio di formazione definito “strumento inteso a realizzare momenti di studio e lavoro ed agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”;

5 - la finalità del tirocinio formativo è quella di avvicinare la realtà universitaria ed il tipo di formazione fornita in quest'ambito alle realtà d'impresa ed ai processi produttivi e di crescita;

6 sono pervenute all'Ente richieste informali di tirocinio da attivarsi con l'Università La Sapienza di Roma a partire dal mese di maggio;

7 - l'Ente Parco Naturale Regionale dell'Aveto e l'Università La Sapienza convergono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di collaborazione e di raccordo tra il sistema della formazione professionale e il mondo del lavoro, anche al fine di garantire la qualità complessiva dei processi formativi e delle correlate competenze professionali acquisibili nell'ambito dei percorsi formativi e affiancare alla fase di formazione in aula anche complementari esperienze di tirocinio, che siano qualificanti per modalità di attuazione e tempi di realizzazione;

ATTESO che:

8 - la legge 341/90 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;

9 - la legge 24 giugno 1997, n.196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", individua i tirocini formativi e di orientamento, quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 1859/1962 (20.1.1999 n. 9);

10 - il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento", individua le Università tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento e prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra l'Università e le aziende o enti ospitanti;

11 - il D.M. 270/2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", annovera all'art. 10, comma 5, lettera e) nelle ipotesi di cui all'art. 3 comma 5, attività formative relative agli stages ed ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni e all'art. 10, comma 5, lettera d), tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio, anche attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui in particolare i tirocini formativi e di orientamento di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 25/03/1998 n. 142;

12 - il tirocinio ha natura formativa in quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio, e può essere riconosciuto in termini di Crediti Formativi Universitari (CFU);

13

ESAMINATO lo schema di convenzione con l'Università La Sapienza, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, che, allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, in particolare in ordine agli impegni dell'Ente - che non comportano oneri diretti e/o riflessi a carico del Parco - e dell'Università che, in quanto soggetto promotore, si farà carico della copertura assicurativa contro gli infortuni, nonché della copertura per responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;

14

CONSIDERATO che sussistono i motivi di urgenza legati all'opportunità di procedere quanto prima con l'attivazione di un tirocinio curriculare;

Sentito il parere del Direttore del Parco, ai sensi del comma 4 dell'art.50 della legge regionale 12/95 e dell'art.37 dello statuto: FAVOREVOLE;

IL PRESIDENTE DECRETA

per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

1) di approvare lo schema di convenzione quadro per lo svolgimento di tirocini curricolari con l'Università La Sapienza di Roma che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di autorizzare il Direttore dell'Ente alla sottoscrizione della convenzione;

3) di dare altresì mandato al Direttore per i conseguenti adempimenti amministrativi.

Il presente Decreto verrà portato in ratifica nel primo CdA utile (art.9 comma 5 dello Statuto dell'Ente).

**IL PRESIDENTE
DELL'ENTE PARCO AVETO
(Avv. Tatiana Ostiensi)**